

## **REGOLAMENTO DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE**

*approvato nel Consiglio di Dipartimento del 15 febbraio 2019 (allegato 6 del verbale).  
Modificato e approvato nel Consiglio di Dipartimento del 28 maggio 2019 (allegato 1 del verbale)*

### **ARTICOLO 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento di Medicina Sperimentale (Department of Experimental Medicine) dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e ne disciplina l'organizzazione degli organi e degli uffici.

### **ARTICOLO 2**

#### **Principi generali: attribuzioni e funzioni**

1. Il Dipartimento di Medicina Sperimentale, istituito con decreto rettorale n.1405/2018 del 19/07/2018 nell'ambito della normativa prevista dalla legge n. 240/2010, promuove e coordina le attività di ricerca nel settore di competenza, ferma restando la libertà di ricerca di ogni singolo docente e ricercatore che ad esso afferisce, incluso il diritto di accedere anche direttamente ai finanziamenti necessari.
2. Il Dipartimento è una struttura organizzativa dotata di ambiti di autonomia gestionale di più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica. A tal fine coordina ed esegue attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo.
3. Al Dipartimento possono afferire docenti di differenti settori scientifico-disciplinari interessati a ricerche nell'ambito della medicina sperimentale.
4. Il Dipartimento gestisce autonomamente gli spazi e le strutture assegnati dall'Amministrazione generale per lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto stabilito nello Statuto di Ateneo e nel Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.
5. Il Dipartimento partecipa all'attività didattica promuovendo corsi di Dottorato di ricerca, scuole di Specializzazione, Master e corsi di Perfezionamento, nonché collaborando alle strutture didattiche di Ateneo.
6. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze e convegni, a carattere scientifico, anche in collaborazione con analoghe strutture in Italia e all'estero e provvede alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.
7. Il Dipartimento regola l'utilizzazione da parte degli studenti delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per lo svolgimento dei corsi, e delle tesi di laurea, nonché per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti.
8. Il Dipartimento interagisce con il Policlinico di Tor Vergata e con altre strutture con cui sono in atto convenzioni di tipo sanitario o scientifico, per quanto concerne gli aspetti relativi alla didattica e alla ricerca associata alle attività assistenziali, al fine di promuovere, per il proprio personale, una virtuosa integrazione tra didattica, ricerca e attività assistenziale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Afferenze**

1. Al Dipartimento afferiscono i professori e i ricercatori per i quali sia stata deliberata l'afferenza a seguito di formale richiesta.
2. Afferisce al Dipartimento il personale docente delle discipline biomediche. Possono altresì afferire al Dipartimento docenti di discipline umanistiche, economiche, giuridiche e sperimentali che intendano collaborare allo sviluppo, all'applicazione e alla valorizzazione delle discipline biomediche.
3. Il Dipartimento si avvale del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario a esso assegnato dagli organi centrali dell'Ateneo.

4. Sulla richiesta di afferenza delibera il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. m), del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca, tenendo conto delle competenze e degli interessi scientifici del richiedente e sentito il parere non vincolante del Dipartimento di provenienza. Sulle richieste di trasferimento ad altro Dipartimento il Consiglio esprime il proprio parere non vincolante.

5. Il Dipartimento afferisce alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

#### **ARTICOLO 4** **Organi del Dipartimento**

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.
- c) la Giunta;

#### **ARTICOLO 5** **Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

2. In particolare, spetta al Direttore:

- a) convocare le riunioni del Consiglio e della Giunta;
- b) assicurare l'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale e europeo, dello Statuto e dei regolamenti;
- c) assicurare la gestione dei beni e dei servizi di pertinenza del Dipartimento in base a criteri di funzionalità e di economicità;
- d) curare, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio, l'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, assicurandone una corretta gestione secondo principi di efficienza e responsabilità;
- e) approvare gli atti amministrativi e di gestione del Dipartimento, previo assenso dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote proporzionali eventualmente destinate dal Consiglio alla copertura delle spese generali;
- f) stipulare i contratti e le convenzioni di interesse del Dipartimento nel rispetto della normativa vigente;
- g) autorizzare le missioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
- h) adottare provvedimenti di urgenza per il funzionamento del Dipartimento, sottoponendoli alla Giunta e al Consiglio per la ratifica nella riunione successiva;

3. Inoltre, spetta al Direttore, con la collaborazione della Giunta:

- a) adottare tutti i provvedimenti necessari a creare, compatibilmente con le risorse disponibili, le condizioni generali per il miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca del Dipartimento;
- b) predisporre annualmente, su delibera del Consiglio, le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari alla realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività di ricerca, da inoltrare agli organi competenti;
- c) predisporre, in coerenza con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- d) predisporre il piano triennale della ricerca, fermo restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- e) formulare proposte, elaborate su base triennale, sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- f) promuovere le azioni opportune per attivare collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a

livello nazionale ed internazionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

g) formulare proposte sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite, nonché sulle loro chiamate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio, sentita per l'area scientifico- disciplinare di interesse il Dipartimento prevalente per tale area scientifico-disciplinare;

h) predisporre i documenti contabili del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, da sottoporre all'approvazione del Consiglio;

i) formulare proposte sull'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;

l) formulare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

m) formulare proposte sul regolamento relativo all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, nel rispetto delle norme generali stabilite con regolamento dell'Ateneo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

4. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilità.

5. Il Direttore designa fra i professori del Dipartimento un Vicedirettore Vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. Il Vicedirettore Vicario è nominato con decreto del Rettore e decade con il Direttore che lo ha designato.

6. Il Direttore, informandone il Consiglio, può delegare specifiche funzioni a professori e ricercatori del Dipartimento.

## **ARTICOLO 6**

### **Consiglio di Dipartimento: attribuzioni**

1. Il Consiglio è l'organo che indirizza, programma e coordina le attività del Dipartimento.

2. In particolare, spetta al Consiglio:

a) definire, in coerenza con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire;

b) deliberare sul piano triennale della ricerca, aggiornabile annualmente, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a scelta libera, e il rapporto annuale sulle attività svolte nel Dipartimento;

c) deliberare sulle proposte elaborate sulle esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, del personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, tenendo conto della valutazione della ricerca e dei principi di promozione del merito, al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta formativa, sulla base delle risorse disponibili e in relazione ai programmi di ricerca e alle attività didattiche;

d) deliberare sulle proposte di collaborazioni, contratti e convenzioni con soggetti sia pubblici sia privati al fine di creare sinergie e di reperire fondi per la ricerca e per la didattica anche a livello nazionale ed internazionale;

e) promuovere fondazioni senza fini di lucro oppure spin off o start up per consentire opportunità di inserimento nell'ambito lavorativo, nei limiti stabiliti dallo Statuto di Ateneo;

f) deliberare, sentito l'eventuale Dipartimento competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente, sulle richieste di concorso dei professori e sulle richieste di concorso o di trasferimento dei ricercatori, nell'ambito delle risorse attribuite. È competente per l'area scientifico-disciplinare prevalente il Dipartimento al quale afferisce il maggior numero dei professori dell'area stessa;

g) deliberare, sentito il Dipartimento di provenienza, sulle domande di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori;

h) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, la proposta di budget del Dipartimento secondo quanto previsto dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

i) deliberare sull'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato, secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Ateneo;

l) approvare proposte sulla distribuzione e sulla gestione degli spazi assegnati, nonché sulle attrezzature fruibili e sulla loro manutenzione;

m) fissare i criteri relativi alla utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il conseguimento

dei propri compiti istituzionali e all'organizzazione dell'attività del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

n) deliberare in ordine all'uso dei beni in dotazione al Dipartimento;

o) proporre al Senato Accademico le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo del Dipartimento;

p) approvare, con maggioranza assoluta dei propri componenti e relativamente al proprio ambito, i regolamenti in materia di ricerca;

q) adottare, con maggioranza assoluta dei propri componenti, il regolamento relativo alla propria organizzazione e al proprio funzionamento, nel rispetto delle norme generali dell'Ateneo. Eventuali modifiche del regolamento di Dipartimento devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

r) esercitare tutte le attribuzioni a esso demandate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo o, comunque, connesse allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

3. Per le deliberazioni si procede sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle cui si riferiscono le singole questioni da esaminare.

4. Il Consiglio, con maggioranza assoluta dei propri componenti, può delegare al Direttore oppure alla Giunta la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega. In ogni caso la delega perde efficacia al momento del rinnovo del Direttore.

5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Consiglio può deliberare l'istituzione di commissioni istruttorie.

## **ARTICOLO 7**

### **Consiglio di Dipartimento: composizione e funzionamento**

1. Il Consiglio è composto da:

a) i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;

b) una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento nella misura stabilita dallo Statuto dell'Ateneo;

c) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca e degli studenti nella misura stabilita dallo Statuto dell'Ateneo.

2. Di norma, il Consiglio è convocato almeno sei volte all'anno. In ogni caso il Consiglio è convocato quando un quarto dei propri componenti ne faccia domanda, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno.

3. Alla convocazione delle riunioni si procede per via telematica inviando la convocazione mediante posta elettronica almeno tre giorni prima.

4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal professore con minore anzianità di ruolo e, a parità, con minore età.

5. Alle riunioni del Consiglio, che possono essere tenute anche in modalità telematica, partecipa il Segretario amministrativo senza diritto di voto e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale.

6. Alle sedute possono essere invitati, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, esperti che possano fornire un contributo significativo per la discussione di singoli punti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 8**

### **Giunta di Dipartimento**

1. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 13, comma 9, dello Statuto d'Ateneo e dell'art. 5 del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

2. La Giunta è composta da membri di diritto (a, b, c) e membri elettivi (d):

a) il Direttore, che la presiede;

b) il Vicedirettore;

c) i Coordinatori dei corsi di Laurea, i Direttori delle scuole di Specializzazione e i Coordinatori dei corsi di Dottorato di ricerca e Master afferenti al Dipartimento, oltre i membri di diritto della Giunta di

Facoltà previsti nel Regolamento della Facoltà di Medicina, articolo 7;

d) i rappresentanti dei docenti (nella misura del 10% del numero totale dei docenti del Dipartimento). I componenti eletti rappresenteranno anche la quota elettiva dei docenti rappresentanti il Dipartimento nella Giunta di Facoltà, di cui all'art. 11 comma 3 lett. c) del Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

3. Al fine di soddisfare specifiche esigenze del Dipartimento, alle riunioni della Giunta possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, soggetti che possano fornire un contributo significativo per la discussione di singoli punti all'ordine del giorno.

4. Le riunioni della Giunta vengono indette per via telematica almeno tre giorni prima e possono svolgersi anche per via telematica.

5. Alle riunioni della Giunta partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni di verbalizzante e senza diritto di voto.

6. Alle riunioni partecipa, altresì, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla determinazione del numero legale, un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario designato, nel proprio seno, dalla relativa rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento.

7. Quando i punti all'ordine del giorno lo richiedono, alle sedute è invitato, con voto consultivo, un rappresentante degli studenti designato, nel proprio seno, dalla rappresentanza studentesca nel Consiglio di Dipartimento.

8. La Giunta è convocata ogni volta se ne presenti la necessità. In caso di impedimento del Direttore, la Giunta è presieduta dal Vicedirettore Vicario. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

## **ARTICOLO 9**

### **Sezioni**

1. Il Dipartimento può istituire delle Sezioni.

2. Le Sezioni sono funzionali ai programmi di ricerca in atto, coordinano le attività di settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per progetti, con funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica e alla didattica.

3. Le Sezioni devono essere costituite da almeno dieci docenti tra Professori Ordinari, Associati e Ricercatori.

4. Le Sezioni non dispongono di autonomia amministrativa né di organi di governo propri, ma di un eventuale coordinatore scientifico-didattico.

5. La proposta di istituzione di una Sezione va presentata al Direttore per la successiva deliberazione da parte del Consiglio.

## **ARTICOLO 10**

### **Elezioni**

1. L'elezione del Direttore del Dipartimento è indetta dal Decano, individuato nel Professore ordinario più anziano in ruolo, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento delle strutture didattiche e di ricerca.

a) Il Direttore è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno a maggioranza assoluta nella prima votazione e a maggioranza semplice nelle successive votazioni; è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni; può essere rieletto consecutivamente per una sola volta.

b) In caso di dimissioni o decadenza del Direttore, le elezioni sono indette dal Decano entro sessanta giorni. In caso di dimissioni o decadenza, le funzioni di ordinaria amministrazione sono svolte dal Decano previa nomina rettorale.

2. Le elezioni dei componenti della Giunta sono indette dal Direttore entro due mesi dal suo insediamento ed almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima votazione, mediante convocazione per via telematica agli aventi diritto al voto.

a) Le candidature devono essere presentate presso la Segreteria del Dipartimento, entro le ore quattordici

del settimo giorno precedente il giorno delle votazioni, personalmente dal candidato mediante dichiarazione sottoscritta alla presenza di un'unità di personale della Segreteria, che procede all'identificazione dell'interessato.

b) La Segreteria della Direzione del Dipartimento, accertata la legittimità delle candidature, cura la pubblicazione dei manifesti elettorali, articolati per componenti di ruolo, mediante affissione nell'apposita bacheca. Nei manifesti è riportato l'elenco nominativo dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l'indicazione delle rispettive date di nascita. Tale elenco può altresì essere inviato, via e-mail, a tutti gli elettori.

c) Entro due giorni dalla pubblicazione, i candidati esclusi possono presentare reclamo alla Commissione elettorale centrale, la quale, in caso di accoglimento, ordina la tempestiva pubblicazione delle modifiche.

d) Il seggio elettorale è composto da un Presidente, con qualifica di professore, e da due componenti, di cui uno con funzioni di segretario, con qualifica di ricercatori. Alla loro nomina provvede il Direttore del Dipartimento, con proprio decreto.

e) Ogni avente diritto potrà esprimere una sola preferenza.

f) L'elettorato attivo è riservato ai professori e ai ricercatori di ruolo afferenti al Dipartimento, senza distinzione di fascia. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori di ruolo che abbiano optato o che optino per il regime di tempo pieno e per i quali il numero di anni di permanenza in servizio sia almeno pari alla durata del mandato. Il *quorum* strutturale è fissato in un terzo degli aventi diritto.

g) La Giunta dura in carica tre anni.

h) Se uno dei componenti di diritto di cui all'art 8, comma 2, cessa per qualunque ragione dalle proprie funzioni, decade anche dalla Giunta ed è sostituito come nuovo membro di diritto, da chi lo sostituisce nella carica.

i) Qualora un componente elettivo della Giunta di cui all'art 8, comma 2, rinunci per qualsiasi motivo alla carica, il Direttore nomina il primo dei non eletti, in base al numero delle preferenze ottenute. In mancanza, il Direttore convoca entro trenta giorni una elezione suppletiva. Il nuovo componente resta in carica per il periodo residuo.

## **ARTICOLO 11**

### **Commissioni**

1. Con delibera del Consiglio possono essere istituite commissioni con funzioni istruttorie.

2. Sono comunque costituite in via permanente le seguenti Commissioni istruttorie:

a) Commissione programmazione.

b) Commissione ricerca scientifica, terza missione e rapporti con il mondo produttivo.

c) Commissione attività didattico-formative.

3. Possono essere istituite altresì Commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

4. Salvo casi di comprovata urgenza, la convocazione delle riunioni delle Commissioni permanenti, mediante posta elettronica, deve essere effettuata almeno due giorni prima.

## **ARTICOLO 12**

### **Norme finali**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo, nonché alla normativa nazionale e europea applicabile all'ordinamento universitario.

2. Il presente regolamento entra in vigore successivamente al Decreto rettorale di emanazione.